



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le
Società
Alla c.a. Amm.ne del Personale

Assago, 16 gennaio 2025

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI

Segnaliamo che le aziende che nel 2024, in qualità di utilizzatrici, hanno impiegato lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro -tramite le agenzie di somministrazione- hanno l'obbligo di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 36, comma 3, del D.lgs. n. 81/2015 entro il 31 gennaio 2025.

Trattasi della comunicazione obbligatoria da indirizzare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA), alle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) o, in mancanza, gli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Obblighi informativi delle aziende utilizzatrici

I dati obbligatori della comunicazione in titolo sono i seguenti:

- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
- la durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
- il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.

Come già indicato, il periodo di riferimento è l'anno 2024 e la comunicazione dovrà contenere solo il dato numerico dei lavoratori somministrati e non i relativi nominativi.

L'invio potrà avvenire tramite:

- consegna a mano;
- raccomandata con ricevuta di ritorno;
- posta elettronica certificata (PEC).

Nel dettaglio, l'obbligo di comunicazione posto in capo all'azienda utilizzatrice dei lavoratori somministrati può essere realizzato anche per il tramite dell'associazione datoriale alla quale aderisce o conferisce mandato.

In via generale, le Agenzie di Somministrazione provvedono a inviare i dati necessari all'azienda. Qualora l'azienda utilizzatrice non avesse ricevuto alcun rapporto, si suggerisce di sollecitare, per tempo, l'invio della relativa informativa.



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Regime sanzionatorio

Da ultimo, si segnala che qualora l'azienda utilizzatrice non provveda all'assolvimento dell'obbligo comunicativo oppure effettui una comunicazione non corretta rispetto all'effettivo utilizzo dei lavoratori somministrati è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.250,00 euro (art. 40, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015).

A disposizione per ogni eventuale necessità, si porgono i nostri migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)